

STATUTO

DREAM LAB SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ARIANO IRPINO AV VIA INTONTI 2

Numero REA: AV - 199987

Codice fiscale: 03026090641

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 10-07-2019 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO della società cooperativa sociale

= DREAM LAB Società cooperativa sociale =

TITOLO I

Art.1) COSTITUZIONE - SEDE - DENOMINAZIONE

E' costituita, con sede nel Comune di Ariano Irpino (AV), la società cooperativa sociale denominata

= DREAM LAB Società cooperativa sociale =

Con delibera del Consiglio d'amministrazione si possono istituire (e altresì modificare e sopprimere) sedi secondarie, nonché filiali operative anche al di fuori della sede sociale, senza limiti di territorialità.

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione si applicano, in quanto compatibili le norme sulle società a responsabilità limitata.

Art.2) DURATA

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2060, e potrà essere sciolta a norma di legge o prorogata prima della scadenza con delibera dell'assemblea straordinaria.

Art.3) La Cooperativa è retta dai principi della mutualità, persegue l'interesse generale della comunità all'inserimento di persone svantaggiate nel mondo del lavoro e possiede i requisiti per essere qualificata cooperativa sociale ai sensi dell'art.1 lettera a) della legge 8 novembre 1991 n. 381, nonché le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e persegue l'interesse generale della comunità ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112, il cui contenuto abbiassi qui per integralmente trascritto e al quale il presente statuto sociale e l'attività della società si ispira.

Art.4) OGGETTO SOCIALE

La società cooperativa, senza alcuna finalità speculativa ma seguendo i principi della mutualità e nel rispetto di fatto della prevalenza della mutualità stessa di cui agli artt. 2512 e ss. c.c., si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale delle persone sviluppando tra esse lo spirito solidaristico e mutualistico attraverso lo svolgimento di attività (agricole, industriali, commerciali o di servizi e così via) finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate in ragione delle loro condizioni fisiche, psichiche, sociali, come previsto dagli artt. 1, comma 1, lett. b), e 4 della citata legge 8 novembre 1991 n. 381, nonché le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e di interesse generale di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112, il cui contenuto abbiassi qui per integralmente ripetuto e trascritto.

Pertanto, la società ha anche lo scopo di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori.

In particolare, la società intende operare nel settore del disadattamento e dell'emarginazione e considera come suoi potenziali settori di intervento tutti i campi in cui sia possibile combattere l'intolleranza, la violenza, la censura, l'ingiustizia, la discriminazione, il razzismo, l'emarginazione, l'alienazione, la solitudine, allo scopo di diffondere il sentimento della solidarietà, l'affermazione del principio di eguaglianza e la tutela dei diritti fondamentali della persona umana.

In tale prospettiva, la società si propone di svolgere un'azione concreta volta al recupero ed il reinserimento sociale di soggetti tossicodipendenti o per altro verso dipendenti (a titolo esemplificativo e non esaustivo: alcool, gioco d'azzardo, ecc.)

o svantaggiati in genere, mediante la gestione di servizi socio-sanitari, riabilitativi, di accoglienza, animazione ed assistenza, di comunità e convivenza, al fine di assicurare l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ed un adeguato sostegno in favore di soggetti dediti all'uso personale non terapeutico di sostanze stupefacenti e psicotrope nelle diverse fasi della disintossicazione, recupero e reinserimento sociale.

In particolare la società ha per specifico oggetto la fornitura, in favore degli enti Pubblici e privati, su programmi di intervento e/o progetti locali, nazionali, promossi dall'Unione Europea o altri Organismi Internazionali di cui sopra, con la loro corresponsabilità e collaborazione attiva, di servizi di assistenza e riduzione della marginalità sociale, tutela, aiuto, orientamento ed integrazione e tutoraggio a minori, rieducazione ed assistenza in favore di soggetti tossicodipendenti ed alcoolisti, servizi infermieristici, terapeutici, educativi e ricreativi, di assistenza in favore di anziani, portatori di *handicaps* fisici o psichici, anche in collaborazione di famiglie e strutture pubbliche o private, strutture di accoglienza sia diurna che notturna residenziali, semiresidenziali e case famiglia.

Pertanto, la società ha anche lo scopo di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori.

In relazione agli scopi mutualistici di cui innanzi, la società si propone, tramite i propri soci, in possesso di adeguati requisiti professionali, lo svolgimento delle seguenti attività:

= i servizi di assistenza alla persona;

= l'attività e gestione di case famiglia, centri diurni e/o notturni (SIR, RSA, case albergo, centri di aggregazione, centri polivalenti, centri polifunzionali, centri

sociali, centri per la famiglia, comunità alloggio), in particolare per anziani, disabili fisici e psichici, tossicodipendenti, minori a rischio, immigrati, e così via;

= l'organizzazione e gestione di asili nido, ludoteche e scuole materne private e pubbliche, compreso il servizio di trasporto alunni;

= i servizi di preparazione, somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, compresa la consegna domiciliare;

= l'organizzazione, assunzione, esercizio, gestione di servizi di mensa scolastica ed aziendale, di ristorazione ospedaliera collettiva e comunitaria, centri, impianti sportivi, ricreativi, parchi e beni ambientali e culturali, di proprietà di Enti pubblici e privati, ivi compreso il servizio di pulizia e di facchinaggio, ed anche fornendo servizi di *catering*, il tutto anche ad Enti ed Amministrazioni Pubbliche in regime convenzionato ed anche concorrendo a gare per appalti o concessioni;

= la gestione di locali adibiti a ristoranti, bar e pizzerie;

= la gestione di aree e parcheggi urbani con annessi servizi;

= la pulizia e manutenzione di immobili di ogni tipo, compresi uffici, fabbriche, scuole, enti e locali pubblici, negozi, studi, case di cura, impianti sportivi, abitazioni private, la gestione di parchi giochi ed aree verdi;

= la gestione, manutenzione, pulizia e custodia di parcheggi per auto, giardini, prati e aree verdi di pubblica utilità;

= i servizi di custodia dei beni culturali ed ambientali, nonché la pulizia e la manutenzione degli stessi;

= il servizio di trasporto di persone e di cose anche per conto terzi, di facchinaggio, svolta anche con l'ausilio di mezzi meccanici, le attività preliminari e complementari quali pesatura, legatura, confezionamento ed imballaggio, la gestione di ordini in arrivo e partenza, pulizia magazzini e piazzali, depositi, colli

e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco;

= l'attività di trasporto ed autotrasporto, anche con veicoli in disponibilità, sia di persone sia di merci, anche per conto terzi, in particolare l'esercizio delle attività di autotrasportatori, carrellisti, gruisti ed attività preliminari e complementari, il tutto nel rispetto della normativa inderogabile in materia;

= l'organizzazione e gestione, siano essi di proprietà della società o di terzi acquisite in godimento, direttamente o indirettamente, di impianti e centri sportivi e ricreativi anche polifunzionali, impianti polivalenti per la cultura, lo svago e lo sport, parchi ed aree verdi attrezzate, palestre anche di riabilitazione e centri di benessere, *beauty farm* ed ogni altra struttura sportiva e ricreativa per il tempo libero a carattere collettivo, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, piscine, spazi attrezzati per il tiro con l'arco, piste ciclabili, maneggi, percorsi pedonali attrezzati, sale/laboratori attrezzati per particolari attività per il tempo libero su temi specifici, campi da tennis, da calcetto, da *basket*/pallavolo e bocce, palestre ed, in genere, attrezzature e/o impianti per il tempo libero e per lo sport anche agonistico, per ginnastica anche dimagrante, correttiva ed estetica, danza classica, moderna e contemporanea, *fitness*, arti marziali, *spinning*, *rowing*, *body building*, ecc., nonché per il trattamento, la cura e la bellezza del corpo e per il *relax* in genere effettuando anche prestazioni e servizi di dimagrimento e di rimodellamento corporeo, massaggi, trattamenti energizzanti, detossinanti, depurativi e rivitalizzanti, di fisiochinesiterapia ed idroterapia ed ogni altro trattamento per la cura e la bellezza del corpo, strutture anche mediche e para-mediche, anche in regime convenzionato con Enti pubblici, rivolte alla riabilitazione motoria ed alla fisioterapia, alla fisiatria, alla chinesiologia ed alla assistenza medica e para-medica in genere, nel rispetto della normativa

inderogabile in materia;

= l'esecuzione di lavori di giardinaggio, di sfalcio d'erba, di diserbo, di montaggio e predisposizione per la coltivazione in serre e strutture similari, la potatura di alberi ad alto fusto, l'installazione e la manutenzione di impianti di irrigazione, di drenaggio e di canalizzazione dell'acqua;

= la coltivazione e la commercializzazione --all'ingrosso e al dettaglio, ed anche l'*e-commerce*-- di prodotti agricoli, anche trasformati o semi-trasformati, di piante verdi, fiori, vasi, semi, terricci, tappeti erbosi ed accessori per la cura e la manutenzione di piante e giardini, concimi vari, oggettistica varia connessa alla coltivazione e cura dei terreni e delle piante;

= la coltivazione e la commercializzazione --all'ingrosso e al dettaglio, ed anche l'*e-commerce*-- di prodotti legati all'attività di apicoltura, anche trasformati o semi-trasformati;

= l'organizzazione e fornitura di servizi di pulizia, mensa, lavanderia e manutenzione dei relativi stabili presso gli uffici pubblici e privati e strutture socio sanitarie ed educative, centri di accoglienza, case di riposo nonché nelle strutture intermedie (SIER) e territoriali, per la salute mentale e anche presso ditte private;

= la gestione, manutenzione, pulizia e custodia di parcheggi per auto, giardini, prati e aree verdi di pubblica utilità;

= l'organizzazione e la fornitura di servizi di preparazione, somministrazione di alimenti, compresa la consegna domiciliare;

= i servizi di custodia di beni culturali ed ambientali, nonché la pulizia degli stessi;

= il servizio di trasporto di persone e di cose anche per conto terzi;

= i servizi di raccolta e smaltimento di rifiuti e raccolta differenziata di oli, plastica, carta, alluminio ed altri materiali con precipua finalità di riutilizzazione;

= servizi di assistenza domiciliare a persone anziane o a disabili rivolti alla pulizia della persona e della casa;

= la organizzazione e la gestione (diretta ed in convenzione con enti pubblici e privati) di strutture residenziali e/o semi-residenziali, centri sociali, centri socio-educativi, case di riposo, asili nido, di servizio a domicilio, e per interventi comunque denominati, per l'erogazione di prestazioni di servizi sanitari e di prevenzione di malattie e per la bonifica e la salvaguardia dell'ambiente di vita e di lavoro, ovvero attività attinenti a tali campi;

= la gestione di parcheggi su aree pubbliche e private, anche previo affidamento;

= l'attività di ricerca, organizzazione di convegni, seminari di studio, spettacoli ecc., attività di stampa e di documentazione finalizzata alla sensibilizzazione sui problemi dei cittadini in relazione al proprio scopo mutualistico, inoltre la cooperativa può operare nei seguenti settori:

= la fornitura e la manutenzione di attrezzature e macchine agricole, nuove ed usate;

= la ristrutturazione, manutenzione e restauro di edifici civili ed industriali;

= l'esecuzione di lavori di restauro e manutenzione di superfici decorate di beni architettonici, di beni mobili, archivistici e librari di interesse storico, artistico ed archeologico, la posa in opera di pavimenti, di rivestimenti interni ed esterni, di manufatti in muratura, l'attività di intonacatura, rasatura, tinteggiatura, verniciatura, plafonatura, stucchi e decorazioni, la posa in opera di manufatti lignei, plastici, metallici e vetrosi, impermeabilizzazioni, isolamenti termici, acustici, l'installazione di barriere antincendio ed antirumore;

= l'esecuzione di lavori di sistemazione agraria e forestale, di verde pubblico, privato e relativo arredo urbano;

= la prestazione di servizi di pulizia e manutenzione di fabbricati sia pubblici che privati, sia per l'esterno che per gli ambienti interni, nonché l'esecuzione dell'attività di giardinaggio sia per Enti pubblici che privati, l'esecuzione di lavori di disboscamento, di taglio dei boschi, di pulizia del territorio, di costruzione e di manutenzione di fognature, l'installazione e la manutenzione di impianti elettrici, termici ed idrici, l'autotrasporto di persone, di beni e di materie prime anche per conto terzi, l'esecuzione di lavori e manutenzioni cimiteriali ed in aree cimiteriali, la prestazione di servizi di vigilanza urbana e montana, con funzione anche antincendio, nonché l'attività di raccolta differenziata dei rifiuti.

Per le attività rientranti nel D.P.R. n. 602 del 30 aprile 1970, ove applicabile, la Cooperativa applicherà i minimali convenzionali per i soci previsti dalla legge.

Il tutto anche per conto di pubbliche amministrazioni, in appalto, concessione o *project financing* e nell'osservanza delle norme dettate dalla legge e sotto la condizione del rilascio di eventuali autorizzazioni previste dalle norme, dell'iscrizione in speciali albi ovvero al conseguimento di speciali abilitazioni che fossero richieste per l'esercizio delle attività riservate ai sensi della attuale o futura normativa.

La cooperativa potrà altresì svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.

La tutela dei soci viene esercitata dalla cooperativa e dalle associazioni di

rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, e degli statuti sociali e dei regolamenti interni. Le adesioni agli organismi ed enti di tutela e rappresentanza del movimento cooperativistico saranno deliberate dall'assemblea dei soci.

La cooperativa si propone inoltre di stimolare lo spirito di previdenza e risparmio dei soci istituendo una sezione di attività disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente a fini del conseguimento dell'oggetto sociale. All'uopo, la cooperativa potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Il tutto nell'osservanza delle norme dettate dalla legge nelle rispettive materie di intervento e sotto la condizione del rilascio di eventuali autorizzazioni previste dalle norme, dell'iscrizione in speciali albi ovvero al conseguimento di speciali abilitazioni che fossero richieste per l'esercizio delle attività riservate ai sensi della attuale o futura normativa.

La cooperativa, per il raggiungimento degli scopi sociali, potrà:

- chiedere ed avvalersi dei contributi, provvidenze e finanziamenti previsti dalle disposizioni di legge vigenti al momento della richiesta e concessi e/o erogati sotto qualsiasi forma dall'Unione Europea, dallo Stato, dalle Regioni e da ogni altro Ente o persona giuridica o privato, con particolare riferimento --ove ottenibili-- agli incentivi all'autoimpiego ed all'autoimprenditorialità di cui all'art. 11 del D.Lgs. 21 aprile 2000 n. 185 e successive modificazioni ed integrazioni;
- ricorrere ai finanziamenti concessi dagli Istituti di credito indipendentemente dal contributo dello Stato, delle Regioni e di altro ente o persona giuridica;
- partecipare a gare d'appalto o a licitazioni private presso Amministrazioni

Statali, Regioni, Province, Comuni, presso qualsiasi Ente Pubblico nonché sottoscrivere convenzioni (art. 5 della citata legge 8 novembre 1991 n. 381) e/o assumere lavori e prestazioni di servizi da privati o da associazioni o società, al fine di eseguirli direttamente o di farli eseguire da altre società, ove ammesso;

-- istituire e gestire uffici centrali e periferici, stipulare atti di acquisto e/o locazione, anche per le attrezzature ed i mezzi di trasporto occorrenti, effettuando in proposito tutte le operazioni creditizie e finanziarie;

-- affidare, sotto forma di convenzione o contratti di servizi, alcune attività ad organismi, società o professionisti, anche convenzionati;

-- programmare e stabilire modi, tempi e luoghi di impiego delle prestazioni lavorative dovute ai soci e determinarne i compensi;

-- assumere interessenze e/o partecipazioni sotto qualsiasi forma in imprese con scopi analoghi, affini, complementari o funzionali ai propri, costituire o partecipare ad altre società, enti o consorzi al fine di meglio perseguire l'oggetto sociale e lo scopo mutualistico, e comunque non quale attività prevalente ed escluso tassativamente il collocamento di partecipazioni, consociarsi ad altre cooperative, aderire a consorzi di cooperative ovvero ad una delle associazioni di rappresentanza riconosciute del movimento cooperativo;

-- svolgere l'attività di collaborazione in genere, di associazione in partecipazione e di colleganza giuridica o economica con imprese e/o professionisti e/o Enti operanti nei settori sopra menzionati o affini, anche mediante la partecipazione a raggruppamenti temporanei di imprese, a consorzi, a società e/o attraverso lo sviluppo di progetti comuni e la partecipazione a *project financing*;

-- compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla

realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa la compravendita di beni immobili di qualunque destinazione d'uso e l'acquisizione di beni attraverso noleggio e/o *leasing*, l'apertura di conti correnti bancari, l'emissione di cambiali, l'assunzione di mutui con o senza garanzie reali e la concessione di fidejussioni, avalli ed ipoteche a favore di enti e società a cui la cooperativa aderisce nonché a favore di altre cooperative. Sono espressamente escluse le attività vietate o comunque riservate ai sensi della attuale e futura normativa.

Al fine di agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione dell'oggetto sociale, la cooperativa, ai sensi dell'art. 4 della legge 59/92, può costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale. La cooperativa può, inoltre, ai sensi dell'art. 5 della citata legge 59/92, predisporre piani di programmazione pluriennale finalizzati allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale.

La società si propone inoltre di diffondere i principi della cooperazione e della mutualità, rafforzare nei rapporti tra i soci e tra questi e gli altri lavoratori i principi del mutuo aiuto ed i legami di solidarietà.

La società potrà svolgere la sua attività anche con soggetti non soci, nel rispetto dei criteri di mutualità prevalente di cui agli artt. 2512 e ss. c.c., le condizioni dei rapporti con i quali verranno stabilite dall'organo amministrativo valutate le esigenze dell'impresa cooperativa.

La società intende operare nell'ambito delle norme generali sulla cooperazione e dei principi di mutualità previsti dalle leggi dello Stato in materia.

La società è obbligata al rispetto del principio della parità di trattamento, demandandosi all'organo amministrativo la facoltà, nei limiti della compatibilità

con l'eventuale regolamento di cui all'art. 2521 c.c., di instaurare ed eseguire rapporti con i soci a condizioni tra loro diverse, valutata la diversa condizione dei soci stessi, le esigenze della cooperativa e quelle di tutti gli altri soci.

La società è disciplinata e intende operare, comunque, nell'ambito delle norme generali sulla cooperazione e dei principi di mutualità previsti dalle vigenti leggi dello Stato in materia.

Art.5) PERSONALE

La Cooperativa, nell'espletamento degli scopi sociali, potrà avvalersi dell'opera di soci con i quali la cooperativa instaurerà un ulteriore rapporto di lavoro in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione vigente. La cooperativa può svolgere la propria attività anche con i terzi in tutte le forme previste in materia di lavoro, nel rispetto dei limiti imposti dalla vigente normativa, con particolare riferimento all'art. 2, comma 5, del D.Lgs. 112/2017 e successive modificazioni ed integrazioni.

Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.Lgs. 112/2017, la società cooperativa, per lo svolgimento dell'attività, potrà avvalersi dell'opera di volontari, nei limiti dimensionali e comunque in ossequio alla legge 8 ottobre 1991 n. 381 e dell'art. 13, comma 2 *bis*, del D.Lgs. 112/2017 e successive modificazioni e integrazioni.

TITOLO II

Art.6) SOCI

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli della Cooperativa, intendono perseguire gli scopi partecipando alle attività sociali.

Nell'esecuzione dei rapporti mutualistici tutti i soci hanno eguali diritti e doveri e deve essere rispettato il principio di parità di trattamento.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

Possono essere ammessi come soci cooperatori persone fisiche, associazioni non riconosciute, persone giuridiche ed enti privi di scopo di lucro e che abbiano la piena capacità d'agire, salva autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria ove prevista dalla legge, e che, coerentemente con lo scopo mutualistico e con l'attività svolta dalla cooperativa, siano in possesso dei requisiti specifici richiesti per poter partecipare e collaborare alla realizzazione degli scopi sociali.

In particolare, possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- = a) soggetti che, per la loro effettiva capacità al lavoro, attitudine e specializzazione, vogliano partecipare ai lavori della cooperativa e svolgere direttamente la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali e che siano in possesso o della preparazione teorica e/o pratica, della capacità ed esperienza professionale, ovvero della spiccata attitudine allo svolgimento di certe attività e/o mansioni, anche e soprattutto in funzione del loro avviamento al lavoro;
- = b) persone svantaggiate, così come definite dell'art. 4 della citata legge n. 381/91;
- = c) soci volontari, che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente a fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della citata legge 8 novembre 1991 n. 381;
- = d) soci fruitori, altrimenti definiti utenti, il cui numero è stabilito dall'organo amministrativo. I soci fruitori non hanno diritto di voto e non è ammesso che essi ricoprano alcuna carica all'interno della società, ma è loro permesso di assistere

all'Assemblea dei soci;

= e) soci onorari.

Ai sensi dell'art. 2527, comma 2, c.c., non possono in nessun caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa.

Possono inoltre essere ammessi come soci, nei limiti ammessi dalla legge, anche, tecnici, consulenti e/o collaboratori aventi una specifica caratterizzazione professionale per il raggiungimento degli scopi sociali.

Sono ammessi i soci in prova in virtù del loro interesse alla formazione ovvero al loro inserimento nell'impresa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2527 c.c., in grado comunque di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali. Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, sarà fissata dall'organo amministrativo al momento dell'ammissione. Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto soltanto nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci. I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'organo amministrativo della cooperativa e non godono dei diritti di cui all'art. 2467, comma 2 e 3, c.c.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può esercitare il diritto di recesso in qualunque momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale tanto al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine. Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dal successivo patto sociale:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti alla formazione;
- b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la cooperativa;
- c) il mancato adeguamento agli *standards* produttivi, come fissati in via preventiva dall'organo amministrativo per ciascuna attività;
- d) mancata partecipazione all'assemblea dei soci per tre volte consecutive senza giustificato motivo, da comprovarsi entro la data fissata per l'adunanza.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla categoria speciale potrà essere escluso dall'organo amministrativo anche prima della scadenza del periodo di formazione o inserimento fissato al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del detto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti spettanti ai soci cooperatori. Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'organo amministrativo nel libro soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni previste per i soci cooperatori.

Sono ammessi anche i soci sovventori, ai sensi dell'art. 4 della legge 31 gennaio 1992 n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni. I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentate da quote nominative.

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;

- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da uno a cinque voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella delibera di emissione.

I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori -e ai possessori di strumenti finanziari ove presenti- sarà ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati. Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori, in proporzione al rapporto tra questo e il capitale conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce, altresì, i compiti che vengono attribuiti dall'organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, ai soci sovventori spetta il diritto di recesso qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle quote.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni in materia di requisiti di ammissione e cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del Libro Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

Art.7) Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione, nella quale chiede di obbligarsi all'osservazione di questo statuto e delle deliberazioni degli organi sociali e nella quale indichi:

--- nome, cognome, data di nascita, residenza e attività svolta, titolo di studio e/o professionale; i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;

--- l'entità della quota che si propone di sottoscrivere. Nel caso di persona giuridica, questa dovrà indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarlo nei rapporti con la Cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione.

Art.8) Sull'accoglimento delle domande di ammissione a socio decide il Consiglio di Amministrazione, con l'obbligo di precisare il motivo dell'eventuale rifiuto nella comunicazione da farsi all'interessato a norma dell'art. 13. Il nuovo ammesso deve versare almeno il valore nominale della quota sottoscritta.

Non adempiendo a tale obbligo entro un mese dalla comunicazione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione relativa all'accettazione della domanda, questa si intende come non avvenuta.

Art.9) I soci sono obbligati:

a) al versamento con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:

-- della quota sottoscritta;

-- dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori e destinato a riserva;

b) ad osservare lo statuto i regolamenti e le delibere assunte dall'assemblea o dal Consiglio di Amministrazione;

c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione.

In nessun caso possono essere soci cooperatori coloro che esercitano, in proprio, imprese identiche od affini, o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la Cooperativa, secondo la valutazione del Consiglio di Amministrazione.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art.10) La qualità di socio si perde per morte, recesso ed esclusione, nonché per liquidazione o fallimento. Nel caso di perdita della qualità di socio la sola quota sociale viene rimborsata al socio o agli eredi diritto ad un valore comunque non superiore a quello nominale. Non è previsto il rimborso del sovrapprezzo in quanto destinato all'autofinanziamento della cooperativa.

Art.11) Oltre che nei casi previsti dall'art. 2532 c.c. il recesso è consentito al socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità e alla qualità di lavoro disponibile per la cooperativa stessa;

d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma di questo statuto e della legge, legittimano il recesso.

Art.12) Oltre che nei casi previsti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione può escludere il socio che:

a) abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione. In particolare con riferimento alle diverse tipologie di soci, i requisiti connessi alla partecipazione dei soci alla compagine sociale sono i seguenti:

--- per i soci prestatori: lo svolgimento di attività lavorativa a favore della cooperativa;

--- per i soci volontari: la prestazione gratuita della propria opera a favore della cooperativa;

b) venga meno al comune intento di perseguire gli scopi sociali, non osservando le disposizioni statutarie e le deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio di Amministrazione;

c) senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso la Cooperativa o si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta; in questi casi il socio moroso deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata a mettersi in regola coi pagamenti e l'esclusione può avere luogo soltanto trascorsi due mesi dal detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente;

d) per reiterata, mancata partecipazione alle iniziative sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in società disertando senza giustificato motivo espresso in forma scritta 3 assemblee consecutive.

e) svolga o tenti di svolgere attività per conto proprio o in altre imprese in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo;

f) nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento;

g) in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di lavoro, arrechi danni gravi, anche morali, alla cooperativa, o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini tali da compromettere in modo rilevante il normale ed ordinato svolgimento delle attività sociali ovvero ponga in essere comportamenti tali da compromettere il vincolo fiduciario su cui si fonda il rapporto sociale;

h) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa.

Art.13) Le deliberazioni prese dal Consiglio di amministrazione a norma degli artt. 8, 10, 11 e 12, regolate dagli artt. 2533 e 2528 c.c., devono essere comunicate all'interessato.

Con particolare riferimento ai provvedimenti di diniego di ammissione o di esclusione dei soci dalla cooperativa, è fatta salva per l'interessato, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.Lgs. 112/2017, la facoltà di chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

In ogni caso, avverso le deliberazioni prese dal Consiglio di amministrazione a norma degli artt. 8, 10, 11 e 12, è fatta salva la facoltà di ricorrere alternativamente al Collegio arbitrale oppure all'Autorità Giudiziaria ordinaria. Il Mancato ricorso entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione comporta l'accettazione della delibera. Nel caso di presentazione del ricorso l'efficacia della delibera resta sospesa sino alla decisione del Collegio arbitrale.

TITOLO III

Art.14) Il patrimonio della società è formato:

= a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote del valore minimo di euro venticinque (€ 25,00) ciascuna e, comunque di valore non inferiore né superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti;

= b) dal fondo di riserva legale;

= c) dal fondo di riserva indivisibile che è costituito dalle eccedenze attive di bilancio, da qualunque altro importo che pervenga alla Cooperativa per atti di liberalità, lasciti o per contributi in conto capitale da enti pubblici o privati, per versamenti in conto capitale da parte dei soci, dal sovrapprezzo quote.

Le riserve del presente articolo sono indivisibili e non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.

Art.15) Le quote non possono essere trasferite in proprietà né sottoposte a pegno o ad altro vincolo con effetto verso la Cooperativa se non previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione.

TITOLO IV

Art.16) L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art.17) Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del bilancio ed alla redazione della relazione sull'andamento della

gestione sociale. La relazione degli amministratori oltre a quanto disposto dall'art. 2429 *bis* c.c. deve illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali. La relazione deve inoltre esprimere una fondata valutazione sulla pertinenza dell'attività svolta dalla Cooperativa rispetto alle finalità enunciate statutariamente. Gli eventuali avanzi di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati:

- a) per una quota non inferiore al 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale;
- b) per una quota del 3% (tre per cento) in base a quanto previsto dall'articolo 11 della legge n. 59/92;
- c) per l'eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti previsti dalla legge n. 59/92;
- d) l'eventuale rimanenza sarà destinata dall'Assemblea nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2545 *quinquies* c.c.

Ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.Lgs. 112/2017, la società deve depositare presso il Registro delle Imprese e pubblicare nel proprio sito *internet* il bilancio sociale redatto secondo le linee guida adottate con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 5, comma 1, lettera g), della legge 6 giugno 2016 n. 106, tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'impresa sociale, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Art.18) Nessun utile può essere distribuito ai soci; l'eventuale eccedenza attiva del bilancio deve essere integralmente destinata al fondo di riserva indivisibile.

Art.19) RISTORNI

L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soli soci prestatori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica. Detto importo dovrà essere devoluto esclusivamente mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato.

La cooperativa, in sede di approvazione del bilancio d'esercizio, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare a favore dei soci prestatori i trattamenti economici previsti dall'art. 3 comma secondo lettera b) della legge 142/2001, secondo le modalità ivi contemplate.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e la qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento sulla base dei seguenti criteri (singolarmente presi o combinati tra loro):

- le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno, la qualifica professionale, i compensi erogati;
- il tempo di permanenza nella cooperativa, la tipologia del rapporto di lavoro;
- la produttività.

Art.20) Sono organi della Cooperativa:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Sindaco Unico o il Collegio dei sindaci, se nominati o se obbligatori in forza di legge.

Ai sensi dell'art. 7, comma 3, del D.Lgs. 112/2017, ai fini della nomina alle cariche sociali, è richiesto il possesso di requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, in particolare che i candidati non siano sottoposti a procedimenti

penali per reati che comportino, quale pena accessoria, l'interdizione dai pubblici uffici, che non rivestano cariche sociali all'interno di organismi, pubblici o privati, esercenti attività che, per tipo ed ubicazione, siano idonee a porsi in concorrenza con quelle della cooperativa e che abbiano maturato una sufficiente esperienza in almeno due dei settori nei quali la società opera o intende operare.

Art.21) L'assemblea ordinaria:

--- approva i programmi pluriennali ed il programma annuale dell'attività sociale, con relativo bilancio di previsione;

--- approva il bilancio di esercizio col relativo conto economico e relazione degli amministratori, nomina gli amministratori, previa determinazione del loro numero, ed i sindaci;

--- delibera sull'eventuale emanazione di regolamenti interni e sugli argomenti attinenti alla gestione della società sottoposti al suo esame dagli amministratori, nonché sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci, e può altresì impartire direttive di gestione agli amministratori.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per valutare la relazione del Consiglio di Amministrazione sugli stadi di attuazione dei programmi, ed in particolare entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per deliberare sul relativo bilancio. Quando speciali ragioni lo richiedano, l'assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro centottanta (180) giorni dalla chiusura dell'esercizio. Sia il bilancio con la relazione degli amministratori sia il programma annuale di attività debbono essere disponibili presso la sede sociale per tutti i soci almeno dieci giorni prima della data dell'assemblea. L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo, nonché sulla nomina e sui poteri dei liquidatori, in caso di

liquidazione ordinaria della Cooperativa, e sulla revoca della liquidazione medesima.

Art.22) La convocazione dell'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, deve essere fatta mediante raccomandata A.R. ovvero a mano o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento al domicilio fiscale dei soci riportato nel libro soci o a specifico recapito espressamente comunicato dal socio, contenente l'ordine del giorno da affiggersi anche in modo visibile nei locali della sede sociale, almeno dieci giorni prima dell'adunanza.

Nell'avviso suddetto deve essere indicata la data dell'eventuale seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno stabilito per la prima.

In mancanza dell'adempimento delle facoltà suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano pure presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi. Verificatosi tale caso ciascuno degli intervenuti può però opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art.23) L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è valida in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la maggioranza assoluta dei soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato della Cooperativa l'assemblea per essere valida deve essere costituita, sia in prima quanto in seconda convocazione, almeno dai tre quinti dei soci e le deliberazioni relative devono essere prese da tanti soci che rappresentano la maggioranza dei voti attribuiti a tutti i soci.

Per la modifica dell'oggetto sociale è necessario l'intervento dei due terzi (2/3) dei

soci e il voto favorevole di almeno quattro quinti (4/5) di questi.

Art.24) Nell'assemblea hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci.

Ciascun socio ha un solo voto qualsiasi sia l'entità della quota sottoscritta.

In caso di malattia o di altro impedimento i soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto da altri soci mediante deleghe scritte. Le deleghe delle quali deve essere fatta menzione nel verbale, devono essere conservate dalla società. Ciascun socio non può rappresentare più di un socio. Non possono essere delegati né gli amministratori, né i dipendenti della società ovvero il sindaco unico o i componenti del collegio sindacale, ove nominati.

Art.25) L'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione salvo che, su richiesta di almeno cinque (5) soci, l'assemblea non elegga altri a presiederla. L'assemblea, su proposta del Presidente, provvede alla nomina del segretario. Il segretario può essere anche una persona non socia. Le votazioni sono sempre palesi. Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente, dal segretario e dagli scrutatori; il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto dal notaio.

Art.26) Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre (3) a nove (9) membri eletti dall'assemblea dei soci, che individua anche chi tra i consiglieri rivesta la carica di Presidente.

Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione, non possono essere nominati per un periodo superiore a tre (3) esercizi consecutivi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e possono essere rieletti. Spetta all'assemblea dei soci determinare i compensi dovuti ai componenti il Consiglio d'Amministrazione.

Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere dell'Organo di controllo, se nominato, determinare la remunerazione dovuta ai singoli Amministratori investiti di particolari cariche. Gli amministratori sono sempre revocabili, da parte dell'assemblea, previa approvazione di una mozione di sfiducia motivata.

Art.27) Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che egli lo ritenga utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo di avvisi postali non meno di 3 giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Si ritiene valida l'assemblea del consiglio di amministrazione quando l'intero consiglio si ritrova anche quando non c'è convocazione ufficiale.

Art.28) Il Consiglio d'amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società senza eccezioni di sorta, ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale.

Art.29) Il consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni al presidente e ad altri suoi membri o a terzi determinandone i poteri, le mansioni ed i compensi.

Art.30) La firma e la rappresentanza sociale di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente, che può delegare il Vice presidente, anche in caso di sua assenza o impedimento. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di conferire ad uno o più consiglieri e procuratori la rappresentanza della società da esercitarsi singolarmente o congiuntamente nei limiti dei poteri loro conferiti.

Ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D.Lgs. 112/2017, non possono assumere la Presidenza della cooperativa rappresentanti degli Enti di cui all'art. 4, comma 3,

del medesimo D.Lgs. 112/2017.

Art.31) Ai sensi dell'art. 2477 c.c., qualora si verificano le condizioni previste dalla legge o su decisione dei soci, la gestione della società è controllata da un Organo di controllo, Sindaco Unico o Collegio Sindacale --composto da tre sindaci effettivi e due supplenti-- a scelta dell'assemblea che procede alla nomina, con funzioni anche di controllo contabile ed in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge.

L'organo di controllo dura in carica per tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; i soci, nel nominarli, determinano il compenso, con l'osservanza delle tariffe professionali vigenti.

I suoi membri sono rieleggibili.

La nomina dell'organo di controllo è inoltre obbligatoria verificandosi le condizioni poste dall'art. 2526 c.c.

In ogni caso di nomina obbligatoria dell'organo di controllo, la sua composizione deve essere effettuata in conformità di quanto previsto dagli artt. 2397 e ss. c.c.

Art.32) L'organo di controllo, se nominato, deve operare nell'ambito delle funzioni previste dall'art. 2403 *bis* c.c. e, in particolare, deve controllare l'amministrazione della società, vigilare sull'osservanza della legge e del presente statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto profitti e perdite alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

L'organo di controllo deve anche:

a) accertare che le valutazioni del patrimonio sociale vengano fatte con l'osservanza delle norme legislative;

- b) verbalizzare gli accertamenti fatti anche individualmente;
- c) intervenire alle adunanze dell'assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
- d) convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge in caso di omissione da parte degli amministratori.

I Sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

L'organo di controllo può richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari.

I Sindaci, infine, hanno tutti gli altri doveri e compiti stabiliti dalla legge.

Ove richiesto, il controllo contabile viene esercitato, nei casi e secondo le norme di legge vigenti, da società di revisione in possesso dei requisiti prescritti dalla vigenti normative in materia di società cooperative.

Se ritenuto opportuno dall'assemblea, il controllo contabile della società, come definito dalla legge, innanzi attribuito all'organo di controllo, potrà essere svolto da un Revisore che dovrà rivestire i requisiti di legge. Il revisore è scelto tra gli iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, dura in carica per tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

I soci che nominano il revisore o la società di revisione determinano anche il compenso spettante per l'intera durata dell'incarico.

Il revisore è rieleggibile ed ha i poteri di legge.

TITOLO VI

Art.33) Ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile:

= a) è fatto divieto di distribuire dividendi ai soci cooperatori in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo

rispetto al capitale effettivamente versato;

= b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi di cui sopra;

= c) è fatto divieto distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

= d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 59/92.

Art.34) Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) sorga fra i soci o i soci e la società, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o fra detti organi o i membri di tali organi o fra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza dell'attività sociale e della interpretazione o esecuzione del presente statuto sociale e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di un arbitro che giudica ritualmente e secondo diritto, nominato in conformità al Regolamento Arbitrale della Camera Arbitrale di Milano, istituita presso la Camera di Commercio di Milano.

L'arbitro è nominato dal Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura ove la società ha la sede legale, ovvero, nel caso in cui non provveda entro trenta giorni dalla richiesta anche di una sola parte contendente, dal Presidente del Tribunale delle Imprese della Regione in cui la società ha la sede legale.

Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che non sia sottoponibile ad

arbitrato è competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale ovvero del Tribunale delle Imprese competente per Regione.

In caso di lite avente ad oggetto i rapporti di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), b) e c), del D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5, nonché nei casi in cui il presente statuto preveda l'intervento di un arbitro o di un arbitratore, il ricorso a tale organo è preceduto da un tentativo di conciliazione presso l'Organismo di Conciliazione costituito presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati presso il Tribunale ove la società ha la sede legale, secondo quanto stabilito dal relativo regolamento di conciliazione, ai sensi degli artt. 38 ss. del citato D.Lgs. 5/2003.

Il procedimento è riservato e si svolgerà secondo quanto stabilito dall'art. 40 del citato D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5.

Per quanto non previsto, si applicano gli artt. 806 e ss. c.p.c., le disposizioni di cui al citato D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni di cui al D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28, di attuazione dell'art. 60 della legge 18 giugno 2009 n. 69.

TITOLO VIII

Art.35) La Cooperativa non può modificare la propria natura di cooperativa sociale. Qualsiasi delibera in tal senso comporta la sua automatica messa in liquidazione.

Art.36) In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea con maggioranza stabilita dall'art. 22, ultimo comma, nomina uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri.

Art.37) Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare

appositi regolamenti, sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea ordinaria.

Art.38) Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si rinvia alle norme sulle cooperative sociali di cui alla legge 381/91, alle norme in materia di impresa sociale di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112, e successive modifiche ed integrazioni, e alle vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente, nonché alle norme dettate dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, applicabili in caso di lacune della presente regolamentazione statutaria ovvero nel caso in cui la disciplina legale sia ritenuta imperativa ed inderogabile e di necessaria applicazione alla società, con l'effetto di adeguamento automatico *tout court* al disposto normativo.

Firmato: Alessandro Macchione; Buonopane Mirko; Gianfranco Petrillo; Astarita Salvatore; Fabrizio Virginio Pesiri (sigillo).

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE
REDATTO SU SUPPORTO CARTACEO AI SENSI DELL'ART. 23,
COMMI 3, 4 E 5 DEL D.LGS 82/2005, AD USO REGISTRO
IMPRESE.
IMPOSTA DI BOLLO ESENTE